Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 120° — Numero 287**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 20 ottobre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979.
Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Isonzo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 contenente norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976 contenente modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei mosti e vini non speciali;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1977, contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata;

Visto il proprio decreto del 30 ottobre 1974, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopracitato, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Isonzo » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che nel disciplinare di cui trattasi fra i vini contraddistinti con la detta denominazione di origine figura quello derivante dal vitigno Tocai Friulano e che tale vitigno ed il relativo vino vengono denominati utilizzando soltanto la dicitura « Tocai » in luogo di quella « Tocai Friulano »;

Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie sopracitate e tenuto conto di quanto stabilito nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Isonzo », di regolamentare l'uso, in concomitanza alla denominazione di origine del vino derivante dal vitigno « Tocai Friulano » del riferimento al nome del vitigno stesso;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Isonzo », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, è modificato come appresso:

La denominazione « Isonzo » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Tocai Friulano;

Sauvignon;

Malvasia Istriana;

Pinot Bianco;

Pinot Grigio;

Verduzzo Friulano;

Traminer Aromatico;

Riesling Renano;

Merlot;

Cabernet,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino « Isonzo » Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon ».

Art. 2.

Al vino « Isonzo » prodotto dal vitigno « Tocai Friulano » che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, con etichette portanti il riferimento al nome del vitigno « Tocai » è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopraindicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipianti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

MARCORA — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1979
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 329

(8720)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979.

Nomina dei componenti la commissione consultiva del Parco nazionale del Circeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la commissione consultiva del Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1979-80;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la commissione consultiva del Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1979-80, i signori:

Consiglio prof. dott. Carlo, professore di zoologia;

Giacomini prof. dott. Valerio, professore di botanica;

Giovagnotti prof. dott. Celso, professore di geologia;

Lepidi prof. dott. Aldo, professore di microbiologia agraria e tecnica;

Ferretti arch. Maria Grazia nata Liguori, rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Fortunato dott.ssa Maria Teresa, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Palmieri Giorgio, rappresentante del Touring club italiano;

il prefetto della provincia di Latina;

il capo dell'ispettorato regionale delle foreste di Roma;

l'amministratore del Parco nazionale del Circeo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1979

PERTINI

MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1979
Registro n. 10 *Agricoltura, foglio n.* 150

(8531)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.S., con sede legale in Milano e stabilimento in Canonica d'Adda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.C.S., con sede legale in Milano e stabilimento in Canonica d'Adda (Bergamo), con effetto dal 10 maggio 1976;

Visti i decreti ministeriali 3 giugno 1977, 4 novembre 1977 e 3 luglio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.S., con sede legale in Milano e stabilimento in Canonica d'Adda (Bergamo), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8930)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anergopen 500 » (iniettabile), flacone da 500.000 u.o. + fiala solvente per 2,2 cc e della relativa categoria « Anergopen NS » (iniettabile), flacone da 500.000 u.o. + g 0,0625 di sodio nucleinato, g 0,05 di sodio solfonato + fiala solvente per 2,2 cc, della S.p.a. Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 5722/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 12 dicembre 1958, con il quale vennero registrate ai numeri 14584 e 14584/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Anergopen 500 » (iniettabile), flacone da 500.000 u.o. + fiala solvente per 2,2 cc, nonché la relativa categoria « Anergopen NS » (iniettabile), flacone da 500.000 u.o. + g 0,0625 di sodio nucleinato, g 0,05 di sodio solfonato + fiala da 2,2 cc di solvente, a nome della S.p.a. Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via Priscilla, 101, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Anergopen 500 » (iniettabile), flacone da 500.000 u.o. + fiala solvente per 2,2 cc, nonché della relativa categoria « Anergopen NS » (iniettabile), flacone da 500.000 u.o. + g 0,0625 di sodio nucleinato, g 0,05 di sodio solfonato + fiala da 2,2 cc di solvente, registrate

rispettivamente ai numeri 14584 e 14584/A in data 12 dicembre 1958, a nome della S.p.a. Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via Priscilla, 101.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8562)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Saliuren » 20 compresse, della ditta Eurolabor farmaceutici, in Milano e ceduta successivamente alla ditta Istituto biochimico farmaceutico di I. Savino, S.a.s., in Legnano. (Decreto di revoca n. 5713/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 23 gennaio 1962, con il quale venne registrata al n. 19429. la specialità medicinale denominata « Saliuren » 20 compresse, a nome della ditta Eurolabor farmaceutici, con sede in Milano, viale Bezzi, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Aristochimica di Milano, via Prandina, 25;

Vista la scrittura privata in data 23 gennaio 1965 registrata a Milano il 1° febbraio 1965 al n. 4033, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla S.a.s. Istituto biochimico farmaceutico di I. Savino, con sede in Legnano (Milano), corso Sempione, 60;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione in quanto la ditta acquirente non ha inviato la documentazione necessaria;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Saliuren » 20 compresse, registrata al n. 19429 in data 23 gennaio 1962 a nome della ditta Eurolabor farmaceutici, con sede in Milano, viale Bezzi, 1 e acquistata successivamente dalla S.a.s. Istituto biochimico farmaceutico di I. Savino, con sede in Legnano (Milano), corso Sempione, 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8563)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Kella Dyn » 25 confetti e delle relative categorie 8 supposte e 6 fiale, della ditta Al.Ter.Na. - Alleanza terapeutica nazionale, in Milano. (Decreto di revoca n. 5710/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 maggio 1952, 3 luglio 1953 e 25 giugno 1958, con i quali sono state registrate ai numeri 6407, 6407/A e 6407/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Kella Dyn » 25 confetti, nonché le relative categorie 8 supposte e 6 fiale, a nome della ditta Al.Ter.Na. - Alleanza terapeutica nazionale, con sede in Milano, via Zama, 40/7 (già via Podgora, 13), preparate nell'officina farmaceutica della ditta Farmavigo, con sede in Milano, via Luigi Nono, 7;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Kella Dyn » 25 confetti, nonché delle relative categorie 8 supposte e 6 fiale registrate rispettivamente ai numeri 6407, 6407/A e 6407/B in data 12 maggio 1952, 3 luglio 1953 e 25 giugno 1958 a nome della ditta Al.Ter.Na. - Alleanza terapeutica nazionale, con sede in Milano, via Zama, 40/7.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8561)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria, in Villanova di Castenaso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 7 luglio 1979, 9 luglio 1979 e 30 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 al 12 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna), è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Castenaso, Budrio, Molinella, Medicina, Castel San Pietro, Argenta, Imola, San Lazzaro, Castel Guelfo, Granarolo e Ozzano dell'Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8926)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General gomma, in Ponte di Savignone, località Casal Bolzone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. General gomma, con sede in Ponte di Savignone, località Casal Bolzone (Genova);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Gomma, con sede in Ponte di Savignone, località Casal Bolzone (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 gennaio 1979 al 22 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8928)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.P., in Casapulla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. L.P. di Casapulla (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.P. di Casapulla (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 gennaio 1979 al 22 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8929)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cernotto di Cernotto Graziella, in Mercenasco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cernotto di Cernotto Graziella di Mercenasco (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cernotto di Cernotto Graziella di Mercenasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1978 al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: Scotti

(8937)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, con sede in Milano e stabilimento in Acqui Terme.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Borma, con sede in Milano e stabilimento ad Acqui Terme (Alessandria);

Visti i decreti ministeriali 12 agosto 1978, 22 dicembre 1978 e 15 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 dicembre 1977 al 17 dicembre 1978;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, con sede in Milano e stabilimento ad Acqui Terme (Alessandria), è prolungata al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: Scotti

(8936)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Omita - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, in Albate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Omita - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, con sede in Albate (Como);

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1978, 30 maggio 1979, 31 maggio 1979 e 1° settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 marzo 1978 al 24 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Omita - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, con sede in Albate (Como), è prolungata al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: Scotti

(8939)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapel, in Montorio Veronese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sapel - Industria tessile di Montorio Veronese (Verona);

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 27 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapel - Industria tessile di Montorio Veronese (Verona), è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8941)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sirma - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 marzo 1979 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8927)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Forlì;

Considerato che il sig. Stefano Neri, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura, è deceduto;

Vista la nota n. 13256 del 28 giugno 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Pierluigi Prati in sostituzione del sig. Stefano Neri, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pierluigi Prati è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Forlì in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Stefano Neri, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8662)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciesse di Bambini Girolamo & C., in Bastia Umbra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Ciesse di Bambini Girolamo & C., con sede in Bastia Umbra (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 16 maggio 1979 e 17 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciesse di Bambini Girolamo & C., con sede in Bastia Umbra (Perugia), è prolungata al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8935)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bergamo;

Considerato che il dott. Guido Gilberti, membro del comitato predetto in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici è deceduto;

Vista la nota n. 250 del 23 giugno 1979, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha comunicato che l'ordine provinciale dei medici ha designato il dott. Valentino Venturi in sostituzione del dott. Guido Gilberti, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Valentino Venturi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bergamo in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del dott. Guido Gilberti, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8661)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 10 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli), è prolungata al 9 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8925)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Manifatture riunite, stabilimento di Dormelletto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. Manifatture riunite, stabilimento di Dormelletto (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Manifatture riunite, stabilimento di Dormelletto (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1978 al 5 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8938)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim, in Rivoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino);

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 febbraio 1979 al 12 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino), è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8933)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Samo, con sede e stabilimento in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 gennaio 1979 al 22 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8940)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono state iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **1475** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2260/10.*C.N./C8-79 in data* 4 *ottobre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: VARINI G. MOD. 67 COMBINATO
Calibro: 12/7 x 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) DOPPIO GRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: VARINI GIULIANO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI VARINI G.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C8**

N. **1476** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2261/10.*C.N./C8-79 in data* 4 *ottobre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione VARINI G. MOD. 67 COMBINATO
Calibro: 12/7 x 65 R
Numero delle canne. DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) DOPPIO GRILLETTO CON STECHER
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: VARINI GIULIANO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI VARINI G.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C8**

N. **1477** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n* 50.2247/10.*C.N./C1-79 in data* 4 *ottobre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo. PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: P BERETTA MOD. 950 BS
Calibro: MM. 6,35
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 60
Lunghezza dell'arma: MM 115
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: FASANI ERNESTO TITOLARE LIC. FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

N **1478** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2177/10.*C.N./C7-79 in data* 4 *ottobre* 1979.

Descrizione dell'arma.

Tipo. CARABINA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: JAGER MOD. AP 74
Calibro: 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10 e 14
Lunghezza delle canne: MM 200
Lunghezza dell'arma: MM. 655
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C7**

N. **1479** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.492/10.*C.N.*/*C7-79 in data* 4 *ottobre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: JAGER MOD. AP 75
Calibro: 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10 e 14
Lunghezza delle canne: MM. 200
Lunghezza dell'arma: MM. 655
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI JAGER
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C7**

N. **1480** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.1672/10.*C.N.*/*C1-79 in data* **4** *ottobre* **1979.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: SIG SAUER MOD. P 230
Calibro: 9 ULTRA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 92
Lunghezza dell'arma: MM. 168
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

N. **1481** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.1688/10.*C.N.*/*C1-79 in data* **4** *ottobre* **1979.**

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: WALTHER MOD. PP SUPER
Calibro: 9 ULTRA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 92
Lunghezza dell'arma: MM. 176
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

Nel n. 1401 del Catalogo, riguardante la carabina MOSSBERG Mod. 479 SCA, cal. 30-30 Winchester, è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (a leva) MOSSBERG MOD. 479 *PCA, cal.* 30-30 *Winchester con canna di mm.* 508 *e lunghezza totale di mm.* 978. *Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del* 7 *settembre* 1979.

(9040)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Vestiaria Gostem » a r.l., in Foggia.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1979 la società cooperativa di produzione e lavoro « Vestiaria Gostem » a r.l., in Foggia, costituita per rogito dott. Rizzo Corallo Filippo in data 6 novembre 1976, rep. n. 760, reg. soc. n. 3597, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Pagliara Pietro.

(8971)

Sostituzione liquidatore della società cooperativa « S. Pietro », in Lamezia Terme

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1979 l'avv. Francesco Reitano è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa « San Pietro », in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito notaio avvocato Fiore Melacrinis Napoleone in data 6 settembre 1971, repertorio n. 52683, reg. soc. n. 243, in sostituzione del sig. Giuseppe Benincasa.

(8972)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976/1991

Si rende noto che il giorno 9 novembre 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione ed imbussolamento delle centoventiquattro serie (non ancora ammortizzate) del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976/1991, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di dieci serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9041)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 16 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	830,20	830,20	830,10	830,20	830,20	830,20	830,30	830,20	830,20	830,20
Dollaro canadese	706,60	706,60	706,50	706,60	706,85	706,60	706,66	706,60	706,60	706,60
Marco germanico	461,75	461,75	461,95	461,75	461,55	461,75	461,73	461,75	461,75	461,75
Fiorino olandese	416,87	416,87	417,10	416,87	416,75	416,87	416,82	416,87	416,87	416,85
Franco belga	28,657	28,657	28,70	28,657	28,65	28,65	28,657	28,657	28,657	28,65
Franco francese	196,80	196,80	196,65	196,80	196,65	196,80	196,68	196,80	196,80	196,80
Lira sterlina	1788,25	1788,25	1789 —	1788,25	1787,60	1788,25	1788,90	1788,25	1788,25	1788,25
Lira irlandese	1726 —	1726 —	1723,50	1726 —	1725 —	—	1725,75	1726 —	1726 —	—
Corona danese	158,54	158,54	158,50	158,54	158,40	158,54	158,47	158,54	158,54	158,55
Corona norvegese	166,88	166,88	166,8750	166,88	166,67	166,88	166,90	166,88	166,88	166,90
Corona svedese	196,64	196,64	196,75	196,64	196,65	196,64	196,75	196,64	196,64	196,65
Franco svizzero	508,53	508,53	508,25	508,53	508,07	508,53	508,08	508,53	508,53	508,55
Scellino austriaco	64,127	64,127	64,20	64,127	64,15	64,12	64,22	64,127	64,127	64,12
Escudo portoghese	16,63	16,63	16,60	16,63	16,67	16,63	16,65	16,63	16,63	16,65
Peseta spagnola	12,60	12,60	12,58	12,60	12,57	12,60	12,59	12,60	12,60	12,60
Yen giapponese	3,576	3,576	3,58	3,576	3,57	3,57	3,57	3,576	3,576	3,57

Media dei titoli del 16 ottobre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,575
» 5,50 % » » 1968-83	84,950
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,675
» 10 % » » 1977-92	87,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1978/80	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,900
» » » » 1- 8-1978/80	99,900
» » » » 1-10-1978/80	99,950
» » » » 1- 3-1979/81	99,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,575
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,125
» » » 10 % 1- 1-1981	97,075
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,125
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,125
» » » 12 % 1- 4-1982	97,650
» » » 12 % 1-10-1983	96,600
» » » 12 % 1- 1-1984	96,600
» » » 12 % 1- 4-1984	96,375
» » » 12 % 1-10-1987	95,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	830,25
Dollaro canadese	706,63
Marco germanico	461,74
Fiorino olandese	416,845
Franco belga	28,657
Franco francese	196,74
Lira sterlina	1788,575
Lira irlandese	1725,875
Corona danese	158,505
Corona norvegese	166,89
Corona svedese	196,695
Franco svizzero	508,305
Scellino austriaco	64,123
Escudo portoghese	16,64
Peseta spagnola	12,595
Yen giapponese	3,573

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Veduto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano ed in particolare l'art. 22 che prevede la scelta del sovrintendente scolastico fra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica che rivestono la qualifica di dirigente superiore ed abbiano piena conoscenza della lingua tedesca;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1978 risultano disponibili due posti da conferire mediante concorso, per titoli, integrato da colloquio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione alle categorie di personale indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3. Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 65° anno di età:

1) i presidi di istituti e scuole di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

2) i docenti di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, già appartenenti al soppresso ruolo *A*, che abbiano maturato dodici anni di anzianità complessiva nel ruolo di cui al quadro I della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

3) docenti di istituti di istruzione secondaria di primo grado, già appartenenti al soppresso ruolo *B*, che abbiano maturato quattordici anni di anzianità complessiva nel ruolo di cui al quadro II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

4) gli impiegati dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente;

5) gli ispettori tecnici periferici dell'istruzione elementare di cui alla tabella *A* allegata al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, che prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rivestivano la qualifica di ispettore scolastico delle scuole elementari;

6) i direttori didattici della scuola elementare di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, con almeno otto anni di servizio nella qualifica.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita nonché l'ufficio l'istituto presso il quale attualmente presta servizio;

d) di avere (o di non avere) piena conoscenza della lingua tedesca;

e) di impegnarsi, in caso di esito favorevole del concorso, a raggiungere qualunque sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Il personale di cui al n. 4) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né a procedimenti disciplinare o penale.

Il personale di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non aver riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso.

Il personale di cui al precedente comma dovrà, inoltre, dichiarare di non essere sottoposto a procedimenti di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, né a procedimento penale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta legale, dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

In sostituzione del giudizio complessivo per gli anni scolastici 1974-75, 1975-76, 1976-77 e 1977-78, i professori di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 2, dovranno presentare copia

autenticata in carta legale dei documenti relativi alla valutazione del servizio prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili indicati nel successivo art. 9.

Non saranno presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati né regolarizzati;

3) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, delle eventuali pubblicazioni di cui al seguente art. 5;

5) *curriculum*, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, ecc., in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione: concorso a due posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande e delle pubblicazioni che verranno presentate al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetti con i decreti ministeriali 19 gennaio 1977, 20 gennaio 1977, 23 febbraio 1978 e 16 marzo 1978.

Art. 7.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto ministeriale, sarà presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente e composta da altri quattro membri, dei quali due docenti universitari (uno della facoltà di giurisprudenza ed uno della facoltà di lettere) e da due impiegati dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con la qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 9.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Art. 10.

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuati in base alla seguente tabella di valutazione:

1) pubblicazioni scientifiche: fino a punti 10.

Sono valutate soltanto quelle relative alla problematica didattica, scolastica o alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti alle attività ed ai servizi propri dell'amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. In nessun caso sono valutate bozze di stampa;

2) pubblicazioni in lingua tedesca: fino a punti 2.

Non sono valutate bozze di stampa;

3) lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 10.

Sono valutati soltanto quelli che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal superiore diretto del candidato risultino svolti dal medesimo nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, nonché sulla problematica didattica e scolastica.

Non saranno presi in considerazione i lavori originali non accompagnati dalla predetta dichiarazione;

4) incarichi di insegnamento nelle università e negli istituti di istruzione superiore: fino a punti 3.

Sono valutati soltanto gli incarichi di insegnamento universitario o impartito in istituti di istruzione superiore che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale del rettore siano stati formalmente conferiti dalle autorità accademiche ed effettivamente prestati.

Non sono valutati i servizi resi in qualità di assistente o di contrattista o di tecnico laureato, nonché le lezioni saltuarie e comunque di collaborazione al titolare o all'incaricato di qualsiasi insegnamento.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione di detti titoli entro il massimo del punteggio già indicato;

5) abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca: punti 1;

6) altri diplomi di laurea: fino a punti 1.

Il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso non è valutato. Per gli altri diplomi di laurea la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato;

7) incarichi e servizi speciali: fino a punti 7.

Gli incarichi ed i servizi valutabili sono quelli che dalla idonea documentazione esibita dal candidato risultino essere stati effettivamente espletati e preventivamente disposti con atto dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il candidato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio e nei compiti di istituto ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica o una particolare competenza didattica e scolastica o l'assunzione di particolari responsabilità;

8) corsi di perfezionamento o di specializzazione, ovvero corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento: fino a punti 4.

Sono valutati:

a) i corsi di perfezionamento o di specializzazione svolti presso le università degli studi;

b) i corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati o autorizzati dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, con le modalità indicate nell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per ciascuno dei corsi sopraindicati, conclusosi con l'attribuzione di un punteggio o superati con la dichiarazione di esito favorevole, la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio stabilito;

9) idoneità in precedenti concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica o in precedenti concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a posti di provveditore agli studi: punti 1 per ogni idoneità fino a punti 2;

10) attività e carriera didattica. Attività e carriera amministrativa: fino ad un massimo di punti 20 di cui fino a punti 10 per l'anzianità di effettivo servizio e fino a punti 10 per la qualità del servizio stesso:

a) è valutato fino ad un massimo di punti 10 (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) l'effettivo servizio di ruolo prestato quale preside di istituti e scuole di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale docente di istituti e scuole di cui ai quadri I e II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale impiegato civile della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato, o quale ispettore tecnico periferico dell'istruzione elementare, o quale direttore didattico delle scuole elementari statali di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

b) qualità del servizio: fino a punti 10.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione della qualità del servizio.

Art. 11.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 32 punti, è diretto ad un'adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed all'attitudine a svolgere le funzioni di dirigente superiore, nonché, se il concorrente stesso ha dichiarato sulla domanda di avere piena conoscenza della lingua tedesca, all'accertamento di tale sua conoscenza.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti sui 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori l'amministrazione potrà procedere alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria generale di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari, dimissionari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata di esso in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti in regola con le vigenti leggi sul bollo.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare o provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è conseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore per i servizi amministrativi e saranno assegnati alla direzione di un ufficio scolastico periferico.

Tale nomina diverrà definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Ove il giudizio sia sfavorevole coloro che abbiano ottenuto la nomina in prova a dirigente superiore saranno restituiti al ruolo ed alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento e gli sarà attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito se fossero rimasti nella qualifica stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1979

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 214

(8994)

Concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sedi di servizio e per i posti sottoindicati dell'Università degli studi di Bari:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

servizi generali . . . . posti n. 2
istituto di inglese . . . . » 1
istituto di francese . . . . » 1

Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione e di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

I posti riservati che risultassero eventualmente non utilizzati saranno trasferiti in aggiunta ai posti liberi.

Le predette riserve, nell'ambito dei posti assegnati alle singole sedi di servizio, sono fissate nel modo seguente:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

servizi generali . . . . . posti n. 2

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati sia che si tratti di posti liberi che di quelli riservati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere.

Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(8976)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia ed istologia patologica . posti n. 1
istituto di clinica pediatrica (cattedra di auxologia e auxopatologia) 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o diploma di laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo rispettivamente:

per il posto all'istituto di anatomia ed istologia patologica nei locali dell'istituto stesso, via Laterina n. 6, Siena, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il posto all'istituto di clinica pediatrica (cattedra di auxologia e auxopatologia) nei locali dell'istituto stesso, via Pier Andrea Mattioli, n. 10, Siena, alle ore 9 del quarantacinquesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(8977)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Venezia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di chimica industriale:

istituto di chimica industriale . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(8978)

Concorso a quattro posti di bidello presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a quattro posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università degli studi di Venezia.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(8988)

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Rettorato:

servizi generali . . . . posti n. 2

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica II . . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(8979)

Concorso a ventisette posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sedi di servizio e per i posti sottoindicati dell'Università degli studi di Modena:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto giuridico . . . . posti n. 1
servizi generali . . . . » 1

Facoltà di economia e commercio:

istituto economico aziendale . . . . . . posti n. 1
istituto economico . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

biblioteca centralizzata, istituti biologici . . posti n. 1
cattedra di chimica III . . . . » 1
istituto di farmacologia . . . . » 1
istituto di medicina legale e delle assicurazioni » 1
istituto di clinica pediatrica . . . . . » 1
cattedra di farmacologia clinica . . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di geologia . . . . posti n. 1
istituto di fisica . . . . » 2
istituto di mineralogia . . . . » 1
osservatorio geofisico . . . . posti n. 1
istituto di chimica fisica . . . . » 1
istituto di paleontologia . . . . » 1
istituto di anatomia comparata . . . . . » 1

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti n. 2

Centro strumenti . . . . posti n. 1

Servizi generali del rettorato:

per i servizi generali . . . . posti n. 3
per l'automazione dei servizi . . . . . . » 3

Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione e di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

I posti riservati che risultassero eventualmente non utilizzati saranno trasferiti in aggiunta ai posti liberi.

Le predette riserve, nell'ambito dei posti assegnati alle singole sedi di servizio, sono fissate nel modo seguente:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto giuridico . . . . posti n. 1

Facoltà di economia e commercio:

istituto economico . . . . posti n. 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia . . . . posti n. 1
istituto di clinica pediatrica . . . . . » 1
cattedra di farmacologia clinica . . . . . » 1

Facoltà di scienza matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica . . . . posti n. 1
osservatorio geofisico . . . . » 1
istituto di paleontologia . . . . » 1
istituto di anatomia comparata . . . . . » 1

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti n. 1

Servizi generali del rettorato:

per i servizi generali . . . . posti n. 1
per l'automazione dei servizi . . . . . . » 2

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati sia che si tratti di posti liberi che di quelli riservati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere.

Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso sòltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(8980)

Concorso a due posti di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(8990)

Concorso ad un posto di bidello presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli, ad un posto di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Modena.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(8993)

Concorso a trentasei posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentasei posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sedi di servizio e per i posti sottoindicati del Politecnico di Torino:

Rettorato	posti n. 4
Officina meccanica	» 2
Servizio elaborazione dati	» 1
Facoltà di ingegneria:	
istituto di elettronica e telecomunicazioni	posti n. 2
istituto di meccanica applicata alle macchine, aerodinamica, gasdinamica	» 2
istituto di chimica generale ed applicata	» 1
istituto di scienza delle costruzioni	» 2
istituto di elettrotecnica generale	» 1
istituto di fisica tecnica e impianti nucleari	» 2
istituto di chimica industriale	» 2
istituto d'arte mineraria	» 1
istituto di fisica sperimentale	» 1
istituto di idraulica	» 1
laboratorio modelli	» 1
Facoltà di architettura:	
servizi generali	posti n. 2
istituto programmazione territoriale e progettazione	» 2
istituto di scienza delle costruzioni	» 2
istituto di metodologia dell'architettura e progettazione	» 2
istituto di critica dell'architettura e progettazione	» 1
istituto di tecnologia dell'ambiente costruito	» 1
istituto di scienza dei sistemi di architettura e territorio	» 1
istituto di storia dell'architettura	» 1
istituto di chimica generale ed applicata	» 1

Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione e di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.

I posti riservati che risultassero eventualmente non utilizzati saranno trasferiti in aggiunta ai posti liberi.

Le predette riserve, nell'ambito dei posti assegnati alle singole sedi di servizio, sono fissate nel modo seguente:

Rettorato	posti n. 3
Officina meccanica	» 1
Facoltà di ingegneria:	
istituto di meccanica applicata alle macchine, aerodinamica, gasdinamica	posti n. 1
istituto di scienza delle costruzioni	» 1
istituto di fisica tecnica e impianti nucleari	» 1
istituto di chimica industriale	» 1
laboratorio modelli	» 1
Facoltà di architettura:	
servizi generali	posti n. 1
istituto di programmazione territoriale e progettazione	» 1
istituto di scienza delle costruzioni	» 1
istituto di metodologia dell'architettura e progettazione	» 1
istituto di critica dell'architettura e progettazione	» 1
istituto di tecnologia dell'ambiente costruito	» 1
istituto di scienza dei sistemi di architettura e territorio	» 1
istituto di storia dell'architettura	» 1
istituto di chimica generale ed applicata	» 1

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati sia che si tratti di posti liberi che di quelli riservati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere.

Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(8981)

Concorso a sei posti di bidello presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università degli studi di Torino, per complessivi posti sei.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(8992)

Concorso a centootto posti di infermiere presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a centootto posti di infermiere in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli infermieri delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore e possesso del patentino di infermiere generico rilasciato dalla prefettura ovvero del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(8989)

Concorso a cinque posti di bidello presso l'Università degli studi di Lecce

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a cinque posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università degli studi di Lecce.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Lecce, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Lecce.

(8991)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia I cattedra — posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria, o in scienze biologiche.

Possono partecipare al presente concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(8982)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a otto posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà, dei seminari e degli istituti scientifici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11-12 del 16-23 marzo 1978, parte II, atti amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1977, registro n. 128 Istruzione, foglio n. 197, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a otto posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà, dei seminari e degli istituti scientifici, indetto con decreto ministerale 16 marzo 1975.

(8881)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11-12 del 16-23 marzo 1978, parte II, atti amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1978, registro n. 10 Istruzione, foglio n. 365, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a sessanta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1975.

(8882)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, per la nomina a cinque posti di ingegnere negli uffici tecnici alla terza classe di stipendio (parametro 307) nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 dell'8 ottobre 1979, alla pagina 8286, dove è scritto: «... presso il palazzo degli esami, aula 495-*bis*, via Induno, 4, Roma», leggasi: «... presso il Ministero della pubblica istruzione, aula 495-*bis*, viale Trastevere, Roma».

(9083)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. TRINITA'» DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(3409/S)

OSPEDALE DI RANDAZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975 n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Randazzo (Catania).

(3466/S)

OSPEDALE «SS. SALVATORE» DI MISTRETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(3407/S)

OSPEDALE DI CINGOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata).

(3410/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E REGINA MARGHERITA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « Margherita »:

un posto di assistente della divisione di oculistica (a tempo pieno);

due posti di assistente della divisione di malattie infettive (a tempo pieno);

due posti di assistente del pronto soccorso generale (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di ematologia (a tempo pieno);

due posti di assistente del servizio di medicina nucleare e radioterapia (a tempo pieno);

un posto di assistente della sezione di ortottica (a tempo pieno);

due posti di assistente della sezione autonoma di pneumologia con aggregato laboratorio di fisiopatologia respiratoria (a tempo pieno);

due posti di assistente della sezione autonoma di chirurgia plastica e terapia chirurgica per ustionati (a tempo pieno).

Ospedale « Piemonte »:

quattro posti di assistente della divisione di cardiologia (a tempo pieno);

due posti di assistente della divisione di endocrinologia (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di astanteria (a tempo pieno);

un posto di assistente del centro trasfusionale sangue umano (a tempo pieno).

un posto di assistente del reparto di hanseniani (a tempo pieno);

tre posti di assistente della divisione di medicina (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia (a tempo definito).

Ospedali « Piemonte e Regina Margherita »:

cinque posti di assistente delle divisioni di neurologia (a tempo pieno);

cinque posti di assistente delle divisioni di pediatria (a tempo pieno);

due posti di assistente medico addetto ai laboratori di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(3406/S)

OSPEDALE DI CORTEMAGGIORE

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortemaggiore (Piacenza).

(3396/S)

OSPEDALE CIVILE DI CHIARAVALLE CENTRALE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di aiuto (a tempo pieno) e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale (tutti a tempo pieno);

un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

(3408/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di aiuto di chirurgia generale (due per la divisione « Migliori » e due per la divisione « Falcone »);

un posto di aiuto della divisione di neonatologia;

un posto di aiuto medico di pronto soccorso;

quattro posti di assistente di chirurgia generale (divisione « Falcone »);

un posto di assistente di virologia del servizio di analisi virologiche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(3415/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di malattie disendocrine.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del centro sociale di malattie disendocrine (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(3416/S)

OSPEDALE « DEI BIANCHI V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corleone (Palermo).

(3405/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di primario della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(3413/S)

OSPEDALE « CHIARENZI » DI ZEVIO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Zevio (Verona).

(3414/S)

OSPEDALE « BEATO UMBERTO III DI SAVOIA » DI AVIGLIANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Avigliana (Torino).

(3404/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « D. COTUGNO » DI BARI

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(3400/S)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(3401/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(3402/S)

OSPEDALE « S. VINCENZO » DI TAORMINA

Concorso a due posti di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taormina (Messina).

(3403/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(3411/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO E M. O. A. LOCATELLI » DI CLUSONE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Clusone (Bergamo).

(3397/S)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale « M. Paternò Arezzo ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(3398/S)

OSPEDALE « G. MARCONI » DI CESENATICO

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesenatico (Forlì).

(3399/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1979, n. **57.**

Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 94 *del* 3 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1976, N. 5, CONCERNENTE LO STUDIO DELLA STORIA DEL PAESAGGIO AGRARIO REGIONALE, DELL'ARCHITETTURA RURALE SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DI REPERTI E STRUMENTI DEL LAVORO CONTADINO.

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, è aggiunto il comma seguente:

« Nelle stesse forme e modi l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la pubblicazione degli elaborati costituenti il risultato degli studi di cui al precedente primo comma ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, è sostituito con i seguenti:

« A tal fine i proprietari di fabbricati rurali di pregio architettonico e culturale presentano al comune territorialmente competente domanda di contributo forfettario sulla spesa relativa a lavori effettuati per il restauro, il consolidamento e la ristrutturazione dei fabbricati suddetti.

La domanda va corredata di documentazione fotografica del fabbricato ad illustrazione sia delle condizioni originarie sia del suo stato successivamente all'intervento e dal progetto dei lavori realizzati.

Il comune inoltra le domande pervenute al servizio regionale dei beni ambientali e culturali entro trenta giorni dalla ricezione, accompagnando ciascuna di esse da una relazione che metta in evidenza l'interesse del fabbricato sotto il profilo architettonico e culturale e l'efficacia dei lavori eseguiti a salvaguardia e valorizzazione dell'interesse in parola.

Le domande sono sottoposte all'esame di una commissione composta dal dirigente il servizio dei beni ambientali e culturali, dal dirigente il servizio della pianificazione urbana dello assessorato regionale dei lavori pubblici e da un componente della commissione edilizia del comune interessato designato dalla stessa.

La commissione regionale valuta il pregio architettonico e culturale dell'edificio e l'utilità dei lavori eseguiti al fine della conservazione o valorizzazione del pregio suddetto e in rapporto ad esse formulerà un parere circa la entità del contributo da assegnare.

La giunta regionale, su proposta del presidente o dell'assessore delegato ai beni ambientali e culturali, sentita la commissione regionale di cui ai precedenti paragrafi, concede al proprietario del fabbricato un contributo forfettario non superiore a lire tre milioni sulla spesa dei lavori eseguiti determinato in base al parere di cui al precedente comma.

Il contributo suddetto è cumulabile con altri contributi, sovvenzioni o finanziamenti statali o regionali per i medesimi lavori, nel limite massimo della spesa sostenuta ».

Capo II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 1976, N. 60

Art. 3.

La trattazione degli affari di competenza dell'ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari viene svolta dal servizio dei beni ambientali e culturali.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60.

Qualora nelle leggi regionali si faccia menzione dell'ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari, la menzione s'intende riferita al servizio dei beni ambientali e culturali.

Art. 4.

Nell'art. 10 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, la parola «valendosi» è sostituita con le parole «con il coordinamento e con la collaborazione».

Art 5.

All'art. 12 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, viene aggiunto il seguente comma:

«I finanziamenti possono altresì essere utilizzati, nella misura massima del 50 %, anche per la corresponsione della retribuzione del personale indispensabile per il funzionamento degli istituti stessi».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60. è sostituito dal seguente:

«L'ordinamento e il programma dei corsi di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato ai beni ambientali e culturali previo parere del consiglio regionale delle biblioteche e musei del Friuli-Venezia Giulia».

Art 7.

Il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:

«La classificazione dei musei pubblici è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato ai beni ambientali e culturali, previa deliberazione della giunta regionale, su conforme parere del consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia. La classificazione è sottoposta a revisione ogni tre anni».

Art. 8.

All'art. 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, viene aggiunto il seguente comma:

«I finanziamenti possono altresì essere utilizzati, nella misura massima del 50 %, anche per la corresponsione della retribuzione del personale indispensabile per il funzionamento degli istituti stessi».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n 60, è sostituito dal seguente:

«L'ordinamento e il programma dei corsi di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto del presidente della giunta o dell'assessore delegato ai beni ambientali e culturali, previo parere del consiglio regionale delle biblioteche e musei del Friuli-Venezia Giulia».

Art. 10.

Nel primo comma dell'art. 26 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, le parole da «E' istituito» sino a «è composto:» sono sostituite dalle seguenti:

«E' istituito presso il servizio dei beni ambientali e culturali il consiglio regionale delle biblioteche e dei musei. Il consiglio è presieduto dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato ai beni ambientali e culturali ed è composto:».

E' soppresso il n. 12) del medesimo comma.

Il secondo comma del citato articolo è sostituito dal seguente:

«Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate da un funzionario del servizio dei beni ambientali e culturali».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 29 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:

«Le domande per la concessione delle sovvenzioni e dei finanziamenti previsti dagli articoli 11, 13, 22 e 24 devono essere presentate al servizio regionale del beni ambientali e culturali. Le domande suddette debbono pervenire al servizio predetto entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredate di un preventivo sommario di spesa e del programma delle attività e delle iniziative proposte».

Al terzo e quarto comma dell'art. 29 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, le parole «all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali» sono sostituite con le parole «al servizio regionale dei beni ambientali e culturali».

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 30 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:

«Le sovvenzioni e i finanziamenti sono concessi, previa conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta del presidente o dell'assessore delegato ai beni ambientali e culturali, dal dirigente del servizio dei beni ambientali e culturali».

Nel terzo comma dell'art. 30 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, le parole «dal direttore regionale dell'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali» sono sostituite con le parole «dal dirigente competente alla concessione ai sensi del precedente primo comma»

Art. 13.

Il testo dell'art. 33 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:

«Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 31 devono essere presentate al servizio dei beni ambientali e culturali, corredate di una relazione illustrativa dell'opera o dell'iniziativa e del preventivo sommario della spesa con la indicazione dei mezzi di finanziamento».

Art. 14.

Il testo dell'art. 34 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è sostituito dai seguenti:

«La giunta regionale approva il piano, annuale o pluriennale, di ripartizione dei contributi previsti dall'art. 31.

I contributi sono concessi con decreto del dirigente del servizio dei beni ambientali e culturali, previa presentazione della documentazione prescritta dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici».

Art. 15.

L'art. 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è *sostituito dagli articoli seguenti:*

«Art. 50. — L'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, acquisti di opere d'arte figurativa per premiare artisti della Regione che si siano segnalati per la qualità della propria produzione.

L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a procedere eccezionalmente all'acquisto di opere d'arte di particolare pregio, che ritenga opportuno assicurare definitivamente al patrimonio artistico del Friuli-Venezia Giulia.

Le opere d'arte così acquisite possono essere eventualmente donate o cedute in uso a musei esistenti nel Friuli-Venezia Giulia ovvero ad enti locali territoriali della Regione per l'arredo di uffici e scuole, al fine di garantirne la migliore conservazione ed il pubblico godimento.

Art. 50-*bis*. — La Regione sostiene con contributi forfettari l'organizzazione e l'allestimento di mostre di preminente interesse regionale volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, etnico ed artistico del Friuli-Venezia Giulia.

Le mostre di preminente interesse regionale costituiscono un servizio sociale e sono, come tali, largamente accessibili alla comunità della Regione.

Il programma delle mostre di preminente interesse regionale è predisposto triennalmente, sulla base delle proposte pervenute alla Regione, da un apposito comitato, presieduto dall'assessore delegato ai beni ambientali e culturali e composto dai direttori dei musei provinciali di Gorizia, del museo civico di Pordenone, del civico museo «P. Revoltella» di Trieste, dei civici musei di storia ed arte di Trieste, del museo civico e galleria d'arte antica e moderna di Udine e dal dirigente il servizio dei beni ambientali e culturali, che ne cura la segreteria.

Art. 50-*ter*. — L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi forfettari di carattere straordinario per iniziative e manifestazioni volte alla *conservazione ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni* popolari del Friuli-Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale».

Art. 16.

Gli interventi regionali previsti dalle leggi regionali 26 aprile 1976, n. 5 e 18 novembre 1976, n. 60, e dalla presente legge comprendono anche l'onere relativo all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 17.

Sono abrogati gli articoli 5, 8 e 9 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.

Capo III

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1971, N. 27, CONCERNENTE LA CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E ISTITUZIONE DEL RELATIVO INVENTARIO.

Art. 18.

All'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come modificato con l'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 43, sono aggiunti i commi seguenti:

« Il restauro del patrimonio suddetto, a chiunque esso appartenga, nonchè l'acquisto e la manutenzione delle attrezzatture e dei laboratori di cui all'art. 5 sono a carico totale dell'amministrazione regionale, nei limiti della disponibilità dello apposito capitolo di spesa. I proprietari dei beni mobili storici, artistici o culturali, già catalogati ed inventariati, hanno titolo per fruire del beneficio del restauro di essi a cura e spese della Regione.

Nelle spese di restauro sono compresi eventuali spese di trasporto del bene culturale.

La precedenza dei beni da ammettere a restauro in relazione alla capacità dell'attrezzature e dei laboratori è stabilita annualmente dalla giunta regionale su proposta del presidente o dall'assessore delegato ai beni ambientali e culturali in base ad una relazione del direttore del centro regionale per la catalogazione dell'inventario.

L'effettiva ammissione al restauro è subordinata alla stipulazione da parte dei proprietari di una convenzione circa il riconoscimento alla Regione di un diritto di prelazione in caso di compravendita del bene restaurato, l'inalienabilità dello stesso per il successivo decennio, la sua disponibilità, su richiesta del centro, ad essere utilizzato per iniziative didattiche e culturali di interesse pubblico e di carattere temporaneo ».

Art. 19.

All'art. 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come sostituito con l'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 43, sono aggiunti i commi seguenti:

« Il centro regionale suddetto è un organo straordinario dell'amministrazione alle dipendenze del presidente della giunta o dell'assessore delegato ai beni ambientali e culturali ed ha sede presso la Villa Manin di Passariano.

Esso è dotato:

di un gabinetto fotografico;

di un laboratorio di microfilmatura;

di un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche »

Art. 20.

La giunta regionale, su proposta del presidente o dell'assessore delegato ai beni ambientali e culturali, e sentito il comitato regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia, può deliberare di affidare la direzione del centro regionale a persona titolare di una cattedra nelle discipline relative ai beni culturali della regione Friuli-Venezia Giulia presso una delle università della Regione ovvero a persona di alta preparazione ed esperienza scientifica.

L'incarico professionale di cui al precedente comma è conferito annualmente secondo condizioni stabilite con apposita convenzione ed è rinnovabile.

Al direttore del centro regionale spettano le attribuzioni e le responsabilità previste per i dirigenti preposti a servizi autonomi dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la gestione delle spese attinenti al capitolo di bilancio regionale concernente il centro.

Per particolari esigenze, alle quali non si può far fronte con personale del ruolo unico regionale, potrà essere assunto personale tecnico specializzato nel limite di due unità con contratti a termine regolati dalle norme sull'impiego privato.

Con deliberazione della giunta regionale, su proposta del presidente o dell'assessore ai beni ambientali e culturali, sono stabilite le condizioni, la durata ed il trattamento economico connesso al rapporto di lavoro che si va ad instaurare.

Nell'ambito del centro regionale di catalogazione è costituito un ufficio amministrativo con il compito di curare gli affari amministrativi e contabili del centro medesimo.

Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72.

Art. 21.

All'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come modificato con l'art. 4 della legge regionale 17 luglio 1974, n. 30 e con l'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 43, sono apportate le seguenti sostituzioni ed aggiunte.

Nel secondo comma le parole: « disposto con decreto dell'assessore all'istruzione ed alle attività culturali, previa deliberazione della giunta regionale » sono sostituite con le parole « disposto con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato ai beni ambientali e culturali, previa conforme deliberazione della giunta medesima ».

Sono aggiunti i seguenti commi:

« Il centro è, altresì, autorizzato a tenere corsi triennali di restauro, cui si è ammessi previa frequenza di un ciclo propedeutico di almeno 220 ore di lezione e dopo aver superato il relativo esame di profitto.

Al termine del corso viene rilasciato ai partecipanti che abbiano favorevolmente superato le prove finali un diploma di frequenza e profitto professionale.

Il programma d'insegnamento, gli eventuali incarichi di docenza ad esperti estranei al personale del centro ed i relativi compensi sono deliberati nelle forme e nei modi previsti al precedente terzo comma ».

Art. 22.

Nel secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come sostituito con l'art. 7 della legge regionale 17 luglio 1974, n. 30, è aggiunto il seguente alinea « il dirigente il servizio della pianificazione urbana o un suo sostituto ».

Art. 23.

All'art. 12 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

Nel primo comma, il termine « 31 dicembre 1975 » già prorogato con l'art. 11 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72 al 31 dicembre 1985, è sostituito con il nuovo termine « 31 dicembre 1995 ».

Nel secondo comma, le parole « presso l'assessorato della istruzione e delle attività culturali » sono sostituite con le parole « presso il servizio dei beni ambientali e culturali ».

Capo IV

RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1976, N. 5 E DAGLI ARTICOLI 11, 22, 37 PUNTO 1), 40, 41, 46, 47, 48 E 49 DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 1976, N. 60.

Art. 24.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'esercizio 1979.

Art. 25.

Per le finalità di cui agli articoli 11, 22, 37 punto 1), 40, 41, 46, 47, 48 e 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1761 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1979, e precisamente:

a) lire 300 milioni per gli esercizi 1979-82 per le finalità di cui all'art. 11;

b) lire 200 milioni per gli esercizi 1979-82 per le finalità di cui all'art. 22;

c) lire 980 milioni, di cui lire 170 milioni per l'esercizio 1979 per le finalità di cui agli articoli 37 punto 1), 40 e 41;

d) lire 130 milioni di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1979, per le finalità di cui agli articoli 46, 47 e 48;

d) lire 151 milioni, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1979 per le finalità di cui all'art. 49.

Capo V

NORME FINANZIARIE

Art. 26.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come integrato con il precedente art. 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 17 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 7 milioni per l'esercizio 1979.

Il predetto onere di lire 17 milioni, di cui lire 7 milioni per l'esercizio 1979, fa carico al cap. 1253 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 17 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 7 milioni per l'esercizio 1979.

All'onere complessivo di lire 17 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per lo esercizio 1979 (rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi)

In relazione al disposto del precedente art. 1, la denominazione del cap. 1253 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati viene così modificata: « Spese per lo svolgimento di studi sulla storia del paesaggio agrario regionale nonchè per la pubblicazione degli elaborati che ne costituiscono il risultato ».

Art. 27.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come modificato con il precedente art. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - categoria XI - il cap. 6405 con la denominazione: « Contributi a favore di proprietari di fabbricati rurali di pregio architettonico e culturale sulle spese relative a lavori effettuati per il loro restauro, consolidamento e ristrutturazione » e con lo stanziamento complessivo di lire 40 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1979.

All'onere complessivo di lire 40 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio 1979 (rubrica n 2 - Beni ambientali e culturali - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art 28.

In relazione al disposto di cui al precedente art. 12 e per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 25 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 vengono istituiti - al titolo I - sezione II - rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - categoria IV - i sottoelencati capitoli:

cap. 1305 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, territoriali e urbani, e sovvenzioni a favore della « Narodna in Studijska Knjiznica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi » di Trieste, di enti, di istituzioni, di cooperative, di associazioni, di biblioteche specializzate e di altre biblioteche che siano aperte gratuitamente al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale » e con lo stanziamento complessivo di lire 1200 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1979, cui si provvede, per lire 900 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal cap. 2932 del precitato stato di previsione e, per le restanti lire 300 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 (rubrica n. 8 - partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

cap. 1306 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo di musei pubblici, comunali e provinciali e sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, che siano comunque aperti al pubblico e svolgano un servizio d'interesse locale o regionale » e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1979, cui si provvede, per lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 2933 del più volte citato stato di previsione e, per le restanti lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dallo apposito fondo globale iscritto al cap 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 (rubrica n. 8 - partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 29.

Per le finalità previste dall'art. 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come inserito con il precedente articolo 15, è autorizzata la spesa complessiva di lire 105 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - categoria III - il cap. 1256 con la denominazione: « Spese, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, per l'acquisto di opere d'arte figurativa per premiare artisti della Regione, nonchè per l'acquisto di opere d'arte di particolare pregio » e con lo stanziamento complessivo di lire 105 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1979.

All'onere complessivo di lire 105 milioni si fa fronte, per lire 100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dallo apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1979 (rubrica n. 8 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per lire 5 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

I pagamenti da effettuare a fronte degli impegni già assunti ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, vanno disposti sul cap. 6404 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.

Art. 30.

Per le finalità previste dall'art. 50-*bis* della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come inserito con il precedente art. 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 280 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo I sezione II - rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - categoria IV - il cap. 1307 con la denominazione: « Assegnazioni forfettarie per l'organizzazione e lo allestimento di mostre di preminente interesse regionale » e con lo stanziamento complessivo di lire 280 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1979

Per le finalità previste dall'art. 50-*ter* della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come inserito con il precedente art. 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - categoria IV il cap. 1308 con la denominazione: « Finanziamenti di carattere straordinario per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari » e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1979.

All'onere complessivo di lire 480 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio 1979 (rubrica n. 8 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 31.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni, come aggiunto con il precedente art. 18, è autorizzata la spesa complessiva di lire 170 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982 di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1979.

Il predetto onere di lire 170 milioni, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1979, fa carico al cap. 1251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 il cui stanziamento viene elevato di lire 170 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1979.

All'onere complessivo di lire 170 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio 1979 (rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 32.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del primo e secondo comma dell'art. 20 della presente legge fanno carico al cap. 1251 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del quarto comma dell'art. 20 della presente legge, fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 33.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, come rifinanziato con l'art. 24 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - categoria IV - il cap. 1302 con la denominazione: «Contributi a enti pubblici e consorzi di enti pubblici per lo studio, l'indagine, la raccolta, il recupero, il restauro, la conservazione e la valorizzazione di reperti e strumenti, considerati beni culturali, del lavoro contadino» e con lo stanziamento di lire 20 milioni per l'esercizio 1979.

All'onere di lire 20 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio 1979 (rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 34.

L'onere di lire 980 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 170 milioni per l'esercizio 1979, previsti dalla lettera c) del precedente art. 25, fa carico al cap. 6401 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 980 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 170 milioni per l'esercizio 1979.

All'onere complessivo di lire 980 milioni si fa fronte, per lire 500 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 (rubrica n. 2 Beni ambientali e culturali - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per lire 480 milioni, di cui lire 120 milioni per l'esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal cap. 1954 dello stato di previsione della spesa del citato piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per lo esercizio 1979.

Art. 35.

L'onere di lire 130 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1979, previsti dalla lettera d) del precedente art. 25, fa carico al cap. 6403 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 130 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

All'onere complessivo di lire 130 milioni si fa fronte per lire 10 milioni, relativi all'esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 (rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e per le restanti lire 120 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 1954 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82.

Art. 36.

L'onere di lire 151 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1979 previsti dalla lettera e) del precedente art. 25, fa carico al cap. 6404 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 151 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1979.

All'onere complessivo di lire 151 milioni si fa fronte, per lire 108 milioni, di cui lire 27 milioni per l'esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal cap. 1954 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, e, per lire 43 milioni, relativi all'esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap 2000 del precitato stato di previsione della spesa (rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 37.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 1° settembre 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1979, n. 58.

Provvidenze in favore di alcuni comparti produttivi agricoli e disposizioni riguardanti snellimento di procedure.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 94 *del 3 settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 1.

Al fine di sostenere il ruolo primario dell'agricoltura regionale, che manifesta una perdurante esigenza di rinnovamento delle strutture, nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi fondamentali del piano agricolo nazionale, l'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare nei comparti ritenuti maggiormente suscettibili di positivi incrementi come la zootecnia, la viticoltura, la ortoflorofrutticoltura ed altri, gli interventi previsti dai successivi articoli della presente legge.

Capo II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 2.

L'amministrazione regionale, per quanto si riferisce agli interventi relativi alla costruzione od ampliamento di ricoveri zootecnici, sentita la seconda commissione consiliare permanente, adotterà criteri, differenziati per la zona di montagna, di collina e di pianura, atti a favorire la costituzione di allevamenti economicamente validi specie sotto il profilo della loro dimensione, con particolare considerazione per le iniziative proposte da aziende diretto-coltivatrici singole ed associate, che prevedono un incremento della consistenza del bestiame in allevamento, semprechè nel triennio precedente non abbiano beneficiato di provvidenze rivolte allo stesso scopo.

Art. 3.

Le domande d'intervento presentate a termini delle leggi regionali e non assentite alla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della giunta regionale, che prevedono una spesa da sussidiare superiore a 30 milioni, verranno sottoposte ai comitati consultivi provinciali previsti dall'art. 34 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, affinchè i comitati medesimi si esprimano sulla rispondenza delle domande ai principi ed alle disposizioni delle singole leggi invocate nonchè ai criteri previsti dal precedente art. 2.

Sono esclusi da tali procedure gli interventi elencati nell'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, nonchè quelli a favore dei soggetti di cui al penultimo comma del medesimo articolo.

La norma di cui al precedente primo comma diverrà efficace dalla data in cui saranno regolarmente insediati i comitati specificati nel comma stesso e comunque a partire dal 1° gennaio 1980.

Capo III

INTERVENTI PER SOPPERIRE AI MAGGIORI ONERI

Art. 4.

Le percentuali di contributo previste all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, sono aumentate, per quanto riguarda gli interventi dell'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, di dieci, venti, trenta punti, rispettivamente per le lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma del medesimo articolo e per quanto riguarda gli interventi dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, di venti punti.

Art. 5.

Per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, come modificato dal precedente art. 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 2000 milioni.

Capo IV

INTERVENTI PER L'ACQUISTO DA PARTE DI COOPERATIVE DI IMPIANTI ESISTENTI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari a cooperative agricole per l'acquisto di fabbricati e pertinenze (ivi compresi impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte) da destinare all'esercizio di attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Detto contributo sarà corrisposto nella misura massima dell'80 % della spesa ritenuta congrua da una commissione di esperti, istituita con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta medesima.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa potranno essere compresi anche gli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto nonchè quelli di carattere tributario previsti per legge a carico della cooperativa.

Capo V

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO REGIONALE PER LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE DELLE SPECIE ANIMALI ALLEVATE

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate un contributo straordinario nella misura massima dell'80 % della spesa ammissibile per lavori di completamento di strutture e relative attrezzature e pertinenze ivi compresi gli uffici e gli alloggi per gli addetti.

Capo VI

INTERVENTI PER FAVORIRE L'ESECUZIONE DI INFRASTRUTTURE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE, DI RIORDINI FONDIARI E DI OPERE COMUNI A PIU FONDI.

Art. 8.

Per gli interventi di cui all'art. 1, secondo comma, ed allo art. 2 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modifiche ed integrazionie, nonchè all'art. 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni.

Capo VII

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Art. 9.

Per gli interventi previsti dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni.

Art. 10.

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni.

Art. 11.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, l'ulteriore spesa di lire 850 milioni.

Art. 12.

Per gli interventi previsti dall'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, l'ulteriore spesa di lire 4 miliardi.

Capo VIII

CONTRIBUTI PER LA DIFESA DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 13.

Per gli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 393 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 14.

Per gli interventi previsti dall'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1979, la spesa di L. 716.500.000.

Capo IX

INTERVENTI ALL'E.R.S.A. PER SOSTEGNO DELLA COOPERATIVA FRIULCARNE

Art. 15.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire un miliardo all'Ente regionale per lo sviluppo della agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia secondo le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, per la costituzione di un apposito fondo di dotazione onde consentire all'organismo cooperativo la concessione agli aderenti di anticipi sui conferimenti.

Capo X

INTERVENTI PER IL CREDITO AGRARIO D'ESERCIZIO

Art. 16.

Dopo il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, è aggiunto il seguente secondo comma:

« L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere il medesimo concorso sui prestiti di esercizio per l'acquisto di trattrici, macchine ed attrezzature per l'attività agricola ».

Art. 17.

All'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, dopo le parole « dall'art. 13 » sono inserite le parole « o dall'art. 12 ».

Art. 18.

Al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, la locuzione « all'art. 6 » viene sostituita con quella « al primo comma dell'art. 6 ».

All'art. 9 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, è aggiunto il seguente comma:

« I prestiti per l'acquisto di trattrici, macchine ed attrezzature per l'attività agricola, non potranno eccedere la durata di dieci semestri e potranno essere concessi nella misura del

90 % della spesa ammissibile per acquisti da parte di cooperative agricole, coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti e mezzadri; nella misura del 75 % della spesa ammissibile per acquisti da parte di altre categorie di imprenditori agricoli ».

Art. 19.

Dopo il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, è inserito il seguente:

« *L'agevolazione di cui al precedente comma può essere* concessa anche agli organismi cooperativi di secondo grado ai quali venga conferito dalle cooperative aderenti prodotto già trasformato o parzialmente trasformato per il completamento della lavorazione e/o per la conservazione e per la vendita collettiva ».

Art. 20.

Per gli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, è autorizzata nell'esercizio finanziario 1979 l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

Capo XI

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI MODIFICHE PRECEDENTI LEGGI E SNELLIMENTO DI PROCEDURE

Art. 21.

All'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, la parola « avicunicole » è sostituita dalla parola « allevate ».

Art. 22.

Nell'art. 20 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, e successive modifiche e integrazioni sono tolte le parole « e i piani di riordino fondiario ».

Art. 23.

L'aumento di importo a lire 100 milioni, introdotto dall'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, si estende anche ai progetti previsti al punto 4 dell'art. 33 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

Art. 24.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, va riferita anche alle opere rientranti nella competenza dell'assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Art. 25.

Le cooperative agricole che ricadono nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976, delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, possono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, per la realizzazione o il completamento di strutture, relative attrezzature e pertinenze destinate alla produzione di colture ortofloricole, ivi compresi i locali da adibirsi a ufficio.

Capo XII

NORME FINANZIARIE

Art. 26.

Gli oneri previsti dal precedente art. 5 fanno carico al capitolo 7319 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 5 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 27.

Per le finalità previste dal precedente art. 6 è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7329, con la denominazione « Contributi straordinari a cooperative agricole per l'acquisto di fabbricati e pertinenze da destinare all'esercizio di attività produttive » e con lo stanziamento di lire 2200 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 2.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 5 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 28.

Per le finalità previste dal precedente art. 7 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7330 con la denominazione: « Contributo straordinario al centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate per lavori di completamento di strutture e relative attrezzature e pertinenze » e con lo stanziamento di lire 350 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 350 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 5 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 29.

Gli oneri previsti dal precedente art. 8 fanno carico al cap. 7236 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 5 - partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 30.

Gli oneri previsti dal precedente art. 9 fanno carico al cap. 7235 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 5 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 31.

Gli oneri previsti dal precedente art. 10 fanno carico al cap. 7248 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 5 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 32.

Gli oneri previsti dal precedente art. 11 fanno carico al cap. 7247 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 850 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 850 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 5 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 33.

Gli oneri previsti dal precedente art. 12 fanno carico al cap. 7239 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4 miliardi per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 4 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 5 - partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata nell'esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 34.

Gli oneri previsti dal precedente art. 13 fanno carico al cap. 7242 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 393 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 393 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 5 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 35.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 14, nello stato di previsione della spesa del piano per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7332 con la denominazione: « Contributi per gli interventi previsti dall'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni », e con lo stanziamento di L. 716.500.000 per l'esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 5 - partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata nell'esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1979, n. 12.

Art. 36.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 15, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7331 con la denominazione: « Contributo all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per sovvenire l'organismo a carattere cooperativistico costituito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, onde consentire la concessione agli aderenti di anticipi sui conferimenti » e con lo stanziamento di lire un miliardo per l'esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 5 - partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata nell'esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 37.

Per le finalità previste dall'art 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dal precedente art. 16, è autorizzato, nell'esercizio 1979, l'ulteriore limite d'impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1983.

L'onere di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979, fa carico al cap. 7323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1979.

In relazione al disposto di cui all'art. 16 della presente legge la denominazione di detto cap. 7323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene così modificata: « Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento sino a cinque anni per l'acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature avicole e zootecniche, nonchè di trattrici, macchine ed attrezzature per l'attività agricola ».

Al predetto onere di lire 2.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1979, si fa fronte come segue:

per lire 500 milioni relativi all'esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 5 - partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata nell'esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

per le restanti lire 1.500 milioni con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 51 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 1.500 milioni.

L'onere relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 38.

Gli oneri previsti dal precedente art. 20 fanno carico al cap. 7255 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 5 - partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano e al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata nell'esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art 39.

In relazione al disposto di cui al precedente art. 21 la denominazione del cap. 7320 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene modificata sostituendo la parola « avicunicole » con la parola « allevate ».

Art. 40.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 1° settembre 1979

COMELLI

(8147)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792870)